Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 20 luglio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 giugno 1966, n. **533.**

Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata fra lo Stato e la SEA relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Amministrazione dello Stato e la Società per azioni Esercizi aeroportuali SEA, riguardante il sistema aeroportuale di Milano, stipulata in data 7 maggio 1962 fra il Ministero della difesa, il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro e la Società per azioni Esercizi aeroportuali SEA con sede in Milano, avente per oggetto l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano, nonchè gli atti aggiuntivi occorrenti per la esecuzione delle opere programmate, sono soggetti alla tassa fissa di registro nella misura di lire 2.000.

Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 giugno 1966, n. 534.

Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del diritto speciale previsto dall'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, determinano, entro il mese di ottobre di ogni anno, il valore medio delle varie acque da tavola minerali e naturali le cui sorgenti si trovino nel territorio della Provincia.

Tale valore è pari al 40 per cento di quello determinato dalle dette Commissioni ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle medesime acque.

Sulla base del valore come sopra determinato, i Comuni interessati, entro il mese di dicembre, stabiliscono la misura concreta del diritto speciale da applicare nell'anno successivo, entro il limite massimo del 3 per cento.

Art. 2.

Per i rapporti sorti e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati i diritti speciali deliberati dai Comuni nell'ambito dell'aliquota massima prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, e sulla base dei valori determinati, per singole acque o per gruppi di acque, dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 giugno 1966, n. 535.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, nonchè a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attività presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta è previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.

Art. 2.

Ai fini del trattamento assistenziale, nonchè del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti.

Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza è quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. 536.

Deroghe al monopolio di Stato del chinino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonchè dei preparati sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.

Art. 2.

Il diritto di monopolio previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è soppresso.

La minore entrata, valutata in circa 30 milioni annui, sarà compensata con l'aumento del prezzo di vendita dei preparati di chinino dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 818, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — MARIOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° luglio 1966, n. 537.

Norme sul personale dell'Aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa.

L'abilitazione è di I, di II e di III grado, in relazione alle operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica che sono adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo spetta una indennità speciale nelle seguenti misure lorde mensili: lire 16.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di I grado; lire 25.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di II grado e lire 40.000 per coloro che svolgono operazioni connesse all'abilitazione di III grado.

Qualora alle operazioni di controllo dello spazio aereo sia adibito personale cui spettino le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo per un importo pari o superiore a quello dell'indennità speciale di cui al primo comma, agli interessati è conservato il trattamento di cui già fruiscono in sostituzione dell'indennità speciale. Se l'importo di detto trattamento è inferiore, l'indennità speciale è corrisposta limitatamente alla differenza.

L'indennità speciale di cui al primo comma non è cumulabile con quella di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15, e con quelle professionali e di servizio serale e notturno, di cui alla legge 19 maggio 1954, n. 276.

Art. 3.

L'indennità speciale di cui all'articolo 2 spetta altresì al personale civile dell'Aeronautica fornito dell'abilitazione di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge è addetto ad esaurimento alle operazioni di controllo dello spazio aereo.

Art. 4.

Il numero massimo di personale che può essere ammesso a fruire dell'indennità istituita dalla presente legge è fissato annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica:

articolo 19, sull'indennità di residenza malarica;

articolo 20, sui soprassoldi per servizi ed incarichi speciali e relativa tabella, fatta eccezione per i numeri 6 e 12, concernenti compenso per collaudo in volo di aeromobili dopo grandi riparazioni;

articolo 26, sull'indennità giornaliera di campo;

articolo 27, sull'indennità al personale in servizio presso depositi, stazioni aerologiche e telegrafiche.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 231.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 3042 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agricola per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1965, con il quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1965-1969, dei membri del Comitato consultivo dell'Ente;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Pier Renato Casorati, di recente deceduto;

Vista la designazione formulata dal Ministero del tesoro con nota n. 510409/40 del 16 giugno 1966, per la nomina del direttore generale dott. Pietro Prestipino a componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del dott. Casorati;

Decreta:

Il dott. Pietro Prestipino è nominato, quale membro designato dal Ministero del tesoro, componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1966

MORO

(5870)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano a ricevere in deposito merci estere in alcuni locali del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 10 luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 1881, con il quale fu istituito l'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano, avente per scopo l'esercizio di Magazzini generali;

Visti i decreti ministeriali 26 ottobre 1954, 29 agosto 1955, 30 ottobre 1956, 3 marzo 1958, 2 dicembre 1958 e 24 luglio 1965, con i quali l'Ente suddetto è stato autorizzato ad ampliare gli impianti del Magazzino generale esercitato in Bolzano con nuovi locali ed a ricevere in deposito in alcuni di essi, quali « Magazzini a chiusura ufficiale », le merci estere;

Vista l'istanza in data 8 settembre 1964, con la quale l'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano ha chiesto di essere autorizzato a ricevere in deposito merci estere in altri locali del proprio Magazzino generale, adibendoli a « Magazzini a chiusura ufficiale »;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza suindicata;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano con la deliberazione n. 368 del 29 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano è autorizzato a ricevere in deposito merci estere nei sottoelencati locali, facenti parte del Magazzino generale da esso esercitato in Bolzano, adibendoli a « Magazzini a chiusura ufficiale »;

A) *Fabbricato nord-est*:

1) piano rampa: n. 4 celle frigorifere della superficie, rispettivamente di mq. 108, 34, 22,50 e 11,50;

2) primo piano: n. 3 celle frigorifere della superficie, rispettivamente, di mq. 373, 260 e 241;

3) piano secondo: n. 3 celle frigorifere della superficie, rispettivamente, di mq. 373, 260, 241;

4) terzo piano: n. 3 celle frigorifere della superficie, rispettivamente, di mq. 373, 260, 241;

5) quarto piano: n. 2 celle frigorifere della superficie, rispettivamente, di mq. 375 e 505.

B) *Nuovo magazzino frigorifero*:

1) piano rampa: n. 2 celle frigorifere della superficie di mq. 455 ciascuna;

2) primo piano: n. 2 celle frigorifere della superficie di mq. 455 ciascuna;

3) secondo piano: n. 2 celle frigorifere della superficie di mq. 455 ciascuna.

C) *Costruzione di collegamento tra i due fabbricati suddetti*:

1) scantinato: un magazzino della superficie di mq. 202;

2) piano rampa: un magazzino della superficie di mq. 102.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5696)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1966.

Nuova regolamentazione della pesca nelle acque interne dell'Emilia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1952, 3 ottobre 1960, 28 agosto 1962 e 14 giugno 1963, che disciplinano l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione Emilia-Romagna;

Viste le proposte formulate dai presidenti delle Giunte provinciali di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, per una nuova regolamentazione nelle acque sopra menzionate;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte;

Decreta:

Art. 1.

ACQUE PRINCIPALI

Agli effetti della pesca le acque delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, sono classificate principali e secondarie.

Sono considerate acque principali (Zona A):

1) Il fiume Po entro il suo argine maestro interessanti le provincie dell'Emilia-Romagna.

2) Le acque della privincia di Ferrara, comprese nella zona delimitata: *a nord*: dai confini con la provincia di Mantova e con la provincia di Rovigo fino all'incrocio della strada statale Rovigo-Ferrara, dalla statale Rovigo-Ferrara per il tratto Pontelagoscuro-Ferrara e dalla sponda sud del canale Volano, dal ponte della strada statale Rovigo-Ferrara, fino allo sbocco in mare del canale stesso; *ad est*: dal limite con le acque salse fino al confine con la provincia di Ravenna; *a sud*: dal confine con la provincia di Ravenna fino all'incrocio con la strada statale Ferrara-Ravenna e da questo incrocio, proseguendo lungo il corso del fiume « Reno » verso ovest, fino all'incrocio di questo con la strada provinciale Cento San Giovanni in Persiceto; *ad ovest*: dal confine con la provincia di Bologna e di Modena.

Sono esclusi dalla classificazione di acque principali il canale Boicelli ed il fiume Reno.

3) Le acque della provincia di Ravenna comprese nella zona delimitata:

a nord: dal confine con la provincia di Ferrara; *ad est*: dal limite con le acque salse; *a sud*: dal confine con la provincia di Forlì fino all'incrocio con la via Emilia e dalla via Emilia fino al confine con la provincia di Bologna; *a ovest*: dal confine con la provincia di Bologna.

4) Le acque della provincia di Forlì comprese nella zona delimitata:

a nord: dal confine con la provincia di Ravenna; *ad est*: dal limite con le acque salse; *a sud*: dalla strada comunale Cesenativo-Sala; *ad ovest*: dalla strada provinciale per il tratto Sala-Montaletto e con estensione al fiume Montone per il tratto che costituisce confine con la provincia di Ravenna.

Art. 2.

ATTREZZI CONSENTITI PER LA PESCA
NELLE ACQUE PRINCIPALI

Nelle acque di cui al precedente articolo sono consentiti i seguenti attrezzi:

1) *Filare tramagliato o tremaglio.* — Lunghezza massima della rete metri venti. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venti.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° magio alle ore 12 del 31 agosto. E' sempre vietato l'uso a strascico;

2) *Bilancione a mano ed a carrucola.* — Lato massimo della rete metri quindici. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a metri sei, con maglie di lato non inferiore a millimetri diciotto. Nel fondo della rete è inoltre consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete « fissetta » di lato non superiore a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino a carrucola del diametro non superiore a metri uno, con maglie di lato non inferiore a millimetri otto.

L'uso del bilancione, con o senza il quadrato centrale e la « fissetta », è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno. Tale divieto non si applica nei canali di bonifica sottoelencati ricadenti nel territorio della provincia di Ferrara: Collettore di Burana, Emissario di Burana; Canale delle Pilastresi; Allacciante di Felonica; Cavo Bagnoli; Fossa Reggiana e Russo; diversivo di S. Bianca; Cavamento Palata; fiume Panaro.

3) *Bilancia a mano ed a carrucola.* — Lato massimo della rete metri sei. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete « fissetta » di lato non superiorre a metri due, con maglie di lato non inferiore a millimetri dieci.

L'uso della bilancia, con o senza il quadrato centrale « fissetta » è vietato dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 30 giugno.

4) *Bilancino o Quadratello.* — Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

5) *Guada o Ligorsa.* — Lunghezza massima del lato striscante metri zero e settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti;

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno e durante le torbide;

6) *Bertovello o Bigullo.* — Diametro massimo della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 settembre;

7) *Nasse.* — La distanza tra i vimini, le corde metalliche ecc., non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 settembre;

8) *Tirlindana.*

9) *Canna.* — Con uno o più ami, con o senza mulinello, con esca viva o finta.

Art. 3.

FIUME PO

Nel fiume Po l'uso delle reti e degli attrezzi sopra specificati è consentito senza limitazioni di tempo. Nel predetto fiume è inoltre consentito l'uso delle seguenti reti:

1) *Rete da canale.* — (Rete a strascico). Lunghezza massima della rete metri settanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. Può essere usata con non più di due barche. E' vietato l'uso di forche, pertiche ferrate od altro mezzo atto a percuotere il fondo od a trattenervi contro la fune del piede.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

2) *Tremaglione.* — Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri ventidue.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno;

3) *Maggiora.* — (Rete a mantello per la pesca dello storione). Lunghezza massima della rete metri cento. Il lato delle maglie della rendina non deve essere inferiore a millimetri ottanta;

4) *Sparviero o Jazzo.* — L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° aprile alle ore 12 del 30 giugno;

Nei tratti del fiume Po, antistanti le provincie dell'Emilia, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti e gli attrezzi previsti dal presente decreto, sia quelli consentiti per i rispettivi tratti di tale fiume, dai prefetti delle Provincie interessate della Lombardia e del Veneto.

Nel tratto del fiume Po, scorrente nella provincia di Reggio Emilia è consentito, per la pesca dello streggio, l'uso del *Tremaglio o Raien* avente le seguenti caratteristiche: Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete centimetri cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri tredici.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 aprile alle ore 12 del 15 giugno.

Nel tratto del fiume Po, scorrente nella provincia di Reggio Emilia, è inoltre, consentito l'uso della « *Streggiaia* » avente le seguenti caratteristiche: Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie non deve essede inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 31 ottobre.

Art. 4.

ACQUE SECONDARIE ED ATTREZZI CONSENTITI NELLE MEDESIME

Tutte le acque non indicate nell'art. 1 sono classificate secondarie e distinte nelle zone *B*, *C* e *D*, nelle quali l'uso degli attrezzi è regolato come a fianco di ciascuna zona indicato:

Zona B: *canna* con uno o più ami con o senza mulinello;

bilancino o quadratello: lato massimo della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 10.

Zona C: canna con uno o più ami con o senza mulinello;

Zona D: canna con uno o più ami con o senza mulinello, non innescata con la larva della mosca.

Le zone di cui sopra, per ogni singola Provincia, sono così delimitate:

Provincia di Piacenza

Zona B) Delimitata: *ad ovest*, dal confine con la provincia di Pavia partendo dalla via Emilia fino all'argine maestro del Po; a *nord*, dall'argine maestro del Po; *ad est*, dal confine della provincia di Parma, fino all'incrocio con la via Emilia; *a sud*, dalla via Emilia.

Zona C) Delimitata: *ad ovest*, dal confine con la provincia di Pavia, partendo dalla diga di Molato, fino all'incrocio con la via Emilia; *a nord*, dalla via Emilia, *ad est*, dal confine con la provincia di Parma, partendo dall'incrocio con la via Emilia fino dall'incrocio con la strada per Morfasso-Dettola; *a sud*, dalla strada Morfasso-Bettola-Perino e da questa, partendo dal ponte di Perino, per la statale n. 45 Travo-Allatti-Montebello-Pomaro Azzano-Roccapulzana e da Roccapulzana fino al confine della Provincia, seguendo la strada provinciale per Pecorara-Nibbiano-Caminate.

Zona D) Tutte le altre acque della Provincia.

Provincia di Parma

Zona B) Delimitata: ad ovest, dal confine con la provincia di Piacenza, partendo dall'incrocio con la via Emilia fino all'argine maestro del Po. *A nord*, dall'argine maestro del Po. *Ad est*, dal confine con la provincia di Reggio Emilia. *A sud*, dalla via Emilia.

Zona C) Delimitata: *ad ovest* dalla strada provinciale Borgo Val di Taro-Porcigatone-comune Stradella-Bardi, da Bardi per la statale del Pelizzone fino al confine con la provincia di Piacenza, e dal confine con la provincia di Piacenza fino alla via Emilia. *A nord*, della via Emilia, *ad est*, dal confine con la provincia di Reggio Emilia, partendo dalla via Emilia fino al ponte detto del « Pomello » promiscuo ai comuni di Neviano Arduini e Vetto sul torrente Enza. *A sud*, dal ponte del « Pomello » proseguendo per la strada provinciale per Mercato-Costola-Pignone-Lagrimone-Carpaneto-Tizzano-Carrobbio, fino al ponte di Miano; dal ponte di Miano sulla provinciale per Langhirano fino all'incrocio con la comunale Cozzano-Fragno sino alla provinciale per Calestano, dalla comunale Calestano-Terenzo fino all'incrocio con la strada statale n. 62 della Cisa, dalla statale n. 62 della Cisa, fino a Berceto, da Berceto per Roccaprebalza-Ostia, seguendo la provinciale fino a Borgo Val di Taro.

Zona D) Tutte le altre acque della Provincia.

Provincia di Reggio Emilia

Zona B) Delimitata: *ad ovest*, dal confine con la provincia di Parma, partendo dalla via Emilia fino all'argine maestro del Po; *a nord*, dall'argine maestro del Po, partendo dal confine con la provincia di Parma fino al confine con la provincia di Modena, partendo dall'argine maestro del Po fino all'incrocio con la via Emilia; *a sud*, dalla via Emilia.

Zona C) Delimitata: *ad ovest*, dal confine con la provincia di Parma partendo dal ponte del Pomello, promiscuo ai comuni di Neviano-Arduini e Vetto fino all'incrocio con la via Emilia; *a nord*, dalla via Emilia partendo dal confine con la provincia di Parma fino alla strada provinciale Rubbiera-Veggia; *ad est*, dalla strada provinciale Rubbiera-Veggia-Sassuolo fino al ponte sul fiume Secchia e seguendo poi il predetto fiume fino al ponte Dolo in comune di Toano; *a sud*, dal ponte Dolo per la strada che conduce a Toano, Pontegatta, Castelnuovo Monti e Vetto.

Zona D) Tutte le altre acque della Provincia.

Provincia di Modena

Zona B) Delimitata: *ad ovest*, dall'incrocio della provinciale Sassuolo Veggia e per la provinciale stessa da Veggia a Rubbiera, seguendo il confine fra le due

Province fino al confine con la provincia di Mantova, *a nord,* dal confine con le provincie di Mantova e Ferrara fino all'incrocio con la strada provinciale Cento-Bondeno; *ad est,* dal confine con la provincia di Ferrara e di Bologna fino all'incrocio con la provinciale Crespellano-Guiglia; *a sud,* dall'incrocio della Provinciale Guiglia-Crespellano con il confine della provincia di Bologna, fino all'incrocio con la provinciale Vignola-Sassuolo, dalla provinciale Vignola-Sassuolo fino all'incrocio con la provinciale Veggia-Rubiera.

Zona C) Delimitata: *ad ovest,* dal confine con la provincia di Reggio Emilia partendo dal ponte di Sassuolo e seguendo il confine della provincia fino al ponte Dolo; *ad est,* dal confine della provincia di Bologna fino all'incrocio con la strada di Montese; *a nord,* dalla strada provinciale che dal ponte di Sassuolo per Maranello e Vignola, raggiunge la provinciale Savignano-Guiglia; *a sud,* dalla strada che porta dal confine con la provincia di Bologna a Montese, Ponte D'occiola, Verica, Pavullo, Lama-Mocogno, Palagano, sino a Ponte Dolo.

Zona D) Tutte le altre acque della Provincia.

Provincia di Bologna

Zona B) Delimitata: *ad ovest,* dal confine con la provincia di Modena, partendo dall'incrocio con la via Emilia fino al confine con la provincia di Ferrara; *a nord,* dal confine con la provincia di Ferrara; *ad est,* dal confine con le provincie di Ravenna e Ferrara fino all'incrocio con la via Emilia; *a sud,* dalla via Emilia.

Zona C) Delimitata: *ad ovest,* dalla statale Bologna-Pistoia (Porrettana) partendo dall'incrocio con la provincia di Pistoia fino al bivio con la provinciale Vergato-Zocca, dalla provinciale Vergato-Zocca fino al confine con la provincia di Modena, dal confine con la provincia di Modena, partendo dall'incrocio della provinciale Guiglia-Zocca-Vergato fino all'incrocio con la via Emilia; *a nord,* dalla via Emilia; *ad est,* dal confine con la provincia di Ravenna, partendo dall'incrocio con la via Emilia fino all'incrocio con la provincia di Firenze; *a sud,* dal confine con le provincie di Firenze e Pistoia fino all'incrocio con la statale Bologna-Pistoia (Porrettana).

Zona D) Tutte le altre acque della Provincia.

Provincia di Ravenna

Zona C) Tutte le acque della Provincia non comprese nelle acque principali.

Provincia di Forlì

Zona B) Delimitata: *ad ovest* e *a nord,* dal confine con la provincia di Ravenna partendo dall'incrocio della strada comunale Converselle-Castrocaro fino a Montaletto escludendo il fiume Montone nel tratto che costituisce confine con la provincia di Ravenna; dalla strada comunale Pisignano-Sala per il tratto Montaletto-Sala; dalla strada comunale Sala-Celle e dalla comunale Celle-Mare fino al limite con le acque salse; *ad est;* dal limite con le acque salse fino a Rimini Marina; *a sud,* dalla stazione FF. SS. di Rimini lungo la ferrovia per il tratto Stazione-Bivio ferrovia: Rimini-Ravenna e Rimini-Bologna; dal suddetto bivio lungo la linea ferroviaria Rimini-Bologna fino all'incrocio fra la strada statale n. 45-Adriatica e la strada statale n. 9-Emilia in località Celle, strada statale Emilia fino a Cesena, dalla strada provinciale Cesena S. Carlo, dalla strada provinciale S. Carlo-S. Vittore-Polenta Meldola, dalla strada Meldola Para, dalla strada Para-Cavallette-Crisignano-S. Lorenzo-Castrocaro-Converselle, fino al confine con la provincia di Ravenna.

Zona C) Delimitata: *ad ovest,* dal confine con la provincia di Firenze e Ravenna partendo dall'incrocio con la strada Tredozio-Premilcuore fino a Converselle; *a nord,* dalla strada comunale Converselle Castrocaro-Crisignano-Para-Meldola; dalla strada Meldola-Polenta-S. Vittore-S. Carlo, dalla provinciale S. Carlo-Cesena, dalla via Emilia per il tratto Cesena-incrocio con la strada statale n. 45-Adriatica in località Celle, linea ferroviaria Bologna-Rimini fino all'estremo sud della stazione FF.SS. di Rimini e proseguendo fino al limite con le acque salse in località Rimini-Marina; *ad est,* dal limite con le acque salse; *a sud* dal confine con la provincia di Pesaro fino alla riva destra del torrente Para a Castelpriore, dal torrente Para (riva destra) fino alla confluenza con il torrente Alfarello, dalla riva sinistra del torrente Para e del lago di Quarto fino al fiume Savio, dalla destra del fiume Savio a Bagno di Romagna, dalla congiungente Bagno di Romagna-Poggio alla Lastra Biserna-Cabelli-Premilcuore, dalla strada Premilcuore-Portico-Predozio fino al confine della Provincia.

Zona D) Tutte le altre acque della Provincia.

Provincia di Ferrara

Zona B) Delimitata: *a nord,* con la provincia di Rovigo fino al mare; *ad ovest,* con la strada provinciale Ferrara-Bologna; *ad est* con le acque salse del mare fino a Mesola; *a sud,* con la strada provinciale Ferrara-Mare e con le acque principali (zona *A*) della stessa Provincia.

Art. 5.

Norme varie

1) In tutte le acque interne dell'Emilia-Romagna è consentito l'uso del « Guadino ». Detto attrezzo può essere usato esclusivamente come rete ausiliaria, da coloro che esercitano la pesca con la bilancia, con la tirlindana e con la canna;

2) La misura delle maglie si prende a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi;

3) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere vigore le disposizioni contenute nei decreti indicati nelle premesse, concernenti la regolamentazione della pesca nelle acque interne della regione Emilia-Romagna;

4) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno perseguite a norma di legge;

5) Le Amministrazioni provinciali della regione Emilia-Romagna, cureranno l'apposizione di tabelle delimitanti le *varie zone* A, B, C e D. di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto e l'affissione, nei luoghi che riterranno più adatti, di carte topografiche indicanti le suddette *zone;*

6) Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1966

p. Il Ministro: SCHIETROMA

(5690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Filippo Strozza, nato a Noto (Siracusa) il 15 gennaio 1906, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Pedagogia, rilasciatogli dall'Università di Messina il 30 settembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(5622)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 111, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Antonino Cordaro avverso il provvedimento 2 gennaio 1962, n. 1135, della Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Agrigento.

(5785)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Baucina (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.402.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5822)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Alia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.923.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5823)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Condrò, (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.286.199, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5824)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Caltavuturo (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.260.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5826)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di San Pietro Clarenza (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.871.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5828)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Prizzi (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.669.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5827)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di San Cipirello (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.105.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5829)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Sanluri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5825)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Gallodoro (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.399.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5830)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5831)

Autorizzazione al comune di Ussassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Ussassai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5833)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Osidda (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.925.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5834)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Orgosolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.467.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5835)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Marzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.097.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5836)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Amendolara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.706.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5837)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di San Cipirello (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.554.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5839)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di San Pietro Clarenza (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5840)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5832)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1966, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5838)

Autorizzazione all'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Lecce.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.43/5737 in data 6 luglio 1966, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Lecce, via Cesare Battisti, angolo via Braccio Martello, di proprietà dei signori Pantaleo Nicola e Brizio e Donato Montinari, per un prezzo non superiore a L. 39.045.000 (trentanovemilioniquarantacinquemila).

(5739)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottantadue società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1966 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fascista muratori », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Sari in data 16 ottobre 1938, rep 10826;

2) Società cooperativa produzione e lavoro « Edile G.I.V. », con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passannante in data 24 ottobre 1937, rep. 829/632;

3) Società cooperativa « Agricola Cuprense », con sede in Cupramarittima (Ascoli Piceno), costituita per rogito Loy in data 2 novembre 1924, rep. 8354/4679;

4) Società cooperativa « Fra facchini di Cupramarittima », con sede in Cupramarittima (Ascoli Piceno), costituita per rogito Laureati in data 5 giugno 1925, rep. 1100/48;

5) Società cooperativa « Muratori », con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), costituita per rogito Capotosti in data 7 gennaio 1924, rep. 2265;

6) Società cooperativa di lavoro « Generale di lavoro », con sede in Montemonaco (Ascoli Piceno), costituita per rogito Feriozzi in data 16 aprile 1950, rep. 3208/564;

7) Società cooperativa « Autisti Casg », con sede in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ruggeri in data 29 marzo 1938, rep. 238;

8) Società cooperativa « Elettrica Sacep », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito De Minicis in data 5 febbraio 1933, rep. 434/133;

9) Società cooperativa « S. Giorgio per conduzione di garages, acquisto e vendita carburanti », con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Mancini in data 25 aprile 1928, rep. 4452;

10) Società cooperativa « Fra armatori di motopescherecci », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passannante in data 31 ottobre 1939, repertorio 1794/1227;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni idrauliche, stradali, edili - C.I.S.E. », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito De Berardinis in data 1° aprile 1937, repertorio 3367/2350;

12) Società coperativa di lavoro « Industria Marittima S.A.C.I.M. », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passannante in data 9 aprile 1938, repertorio 1024/763;

13) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in S. Arcangelo Trimonte (Avellino), costituita per rogito Cecere in data 18 settembre 1954;

14) Società cooperativa edilizia « Eccelsa », con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 18 febbraio 1956, repertorio 10281;

15) Società cooperativa edilizia « Impiegati Militari e Civili C.E.I.M.C. », con sede in Benevento, costituita per rogito Vetere in data 1° marzo 1955;

16) Società cooperativa « Di lavoro fra i pescatori di Amantea », con sede in Amantea (Cosenza), costituita per rogito De Liguori in data 19 settembre 1919, repertorio 2871;

17) Società cooperativa di consumo « La Fratellanza », con sede in Casole Bruzio (Cosenza), costituita per rogito Lionetti in data 7 novembre 1920, repertorio 660;

18) Società cooperativa « Di agricoltura, di produzione di lavoro e di consumo Ordine e Progresso », con sede in Celico (Cosenza), costituita per rogito Consales in data 14 novembre 1920, repertorio 3003;

19) Società cooperativa di consumo « La Libertà », con sede in Cerisano (Cosenza), costituita per rogito Sprovieri in data 18 aprile 1920, repertorio 6387;

20) Società cooperativa di consumo fra combattenti « S. Michele del Carso », con sede in Cerzeto (Cosenza), costituita per rogito Carlucci in data 5 agosto 1919, repertorio 1131;

21) Società cooperativa di lavoro « Combattenti di Cetraro », con sede in Cetraro (Cosenza), costituita per rogito Talamo in data 8 marzo 1920, repertorio 5670;

22) Società cooperativa di consumo tra combattenti « La Rinnovatrice », con sede in Cleto (Cosenza), costituita per rogito Cupelli in data 14 marzo 1920, repertorio 51;

23) Società cooperativa di consumo « Vittorio Veneto », con sede in Guardia Piemontese (Cosenza), costituita per rogito Talamo in data 28 giugno 1920, repertorio 5778;

24) Società cooperativa di consumo « Avanguardia », con sede in Lappano (Cosenza), costituita per rogito Sprovieri in data 7 novembre 1920, repertorio 3504;

25) Società cooperativa di consumo « Cattolica », con sede in Magli (Cosenza), costituita per rogito Sprovieri in data 14 gennaio 1921;

26) Società cooperativa « di consumo e agricola », con sede in Orsomarso (Cosenza), costituita per rogito Cupido in data 7 novembre 1920, repertorio 2743;

27) Società cooperativa di consumo « Uguaglianza », con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito Sprovieri in data 9 gennaio 1921;

28) Società cooperativa di consumo « L'Unione », con sede in Rota Greca (Cosenza), costituita per rogito Fava in data 14 dicembre 1920, repertorio 617;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lega dei lavoratori », con sede in Sangineto (Cosenza), costituita per rogito Ferrante in data 2 maggio 1920, repertorio 1107;

30) Società cooperativa di consumo « S. Domenico Talao », con sede in S. Domenico Talao (Cosenza), costituita per rogito Lomonaco in data 28 novembre 1920, repertorio 3267;

31) Società cooperativa « Agricola tra contadini e proprietari di bestiame da lavoro », con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Romei in data 21 marzo 1920;

32) Società cooperativa « Agricola Florense », con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Romei in data 29 marzo 1920;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruenda », con sede in S. Lucido (Cosenza), costituita per rogito Melicchio in data 22 agosto 1920, repertorio 3465;

34) Società cooperativa di consumo « La Vittoria », con sede in S. Martino di Finita (Cosenza), costituita per rogito Fava in data 1° febbraio 1920, repertorio 477;

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci e lavoratori qualunquisti », con sede in Spezzano Piccolo (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 2 marzo 1947, repertorio 4222;

36) Società cooperativa « di consumo dei combattenti di Torano Castello », con sede in Torano Castello (Cosenza), costituita per rogito Carlucci in data 12 ottobre 1920, repertorio 1368;

37) Società cooperativa edilizia « La Tele » fra postelegrafonici, con sede in Firenze, costituita per rogito Cirri in data 22 novembre 1955, repertorio 27061;

38) Società cooperativa edilizia « Fra impiegati comunali di Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 12 novembre 1949, repertorio 1367/543;

39) Società cooperativa agricola di consumo « Consorzio coltivatori diretti », con sede in Castelliri (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 3 novembre 1946, repertorio 2106;

40) Società cooperativa di lavoro « Il Risorgere », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 25 ottobre 1946, repertorio 5784;

41) Società cooperativa edilizia « Mutilati ed invalidi di guerra del Basso Mantovano », con sede in Ostiglia (Mantova), costituita per rogito Manetto in data 23 maggio 1956, repertorio 6170;

42) Società cooperativa edilizia « La Speranza » con sede in Revere (Mantova), costituita per rogito Manetto in data 21 ottobre 1954, repertorio 4863;

43) Società cooperativa produzione e lavoro « Lavoratori sottoprodotti della Canapa, con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Perroni in data 18 dicembre 1954, repertorio 4758/2568;

44) Società cooperativa di consumo « C.E.S.P.A. », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 8 luglio 1951, repertorio 941;

45) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E. S.E.R. », con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 21 giugno 1946, repertorio 3727;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile costruzioni e ricostruzioni edilizie », con sede in Napoli, costituita per rogito Marano in data 30 maggio 1948, repertorio 5211;

47) Società cooperativa edilizia « I.B.I.S. », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 4 marzo 1954, repertorio 13335;

48) Società cooperativa edilizia « Pax Domus Labor », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 8 marzo 1962, repertorio 52486;

49) Società cooperativa agricola « Cooperativa fra gli agricoltori e lavoratori zona di Acerra - Michele Ferraiolo », con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 15 novembre 1944, repertorio 3413;

50) Società cooperativa edilizia « C.E.R.C.O.N.D.E.S.A. », con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Margarita in data 20 giugno 1961, repertorio 3797;

51) Società cooperativa di trasporti « La Rondine », con sede in Casalnuovo (Napoli), costituita per rogito Golia in data 30 marzo 1950;

52) Società cooperativa « Agricola ortofrutticola Palazzuolo », con sede in Scisciano (Napoli), costituita per rogito Ariola in data 10 novembre 1961, repertorio 4528;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « CO.STER. VE. », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Maddalena in data 29 giugno 1947;

54) Società cooperativa di produzione e lavoro « Falegnami Tecno-legno », con sede in Parma, costituita per rogito Micheli in data 5 luglio 1957, repertorio 7998;

55) Società cooperativa « Coltivazione ed essiccazione tabacchi Ravenna », con sede in Ravenna, costituita per rogito Janiri in data 12 marzo 1955, repertorio 8113/1215;

56) Società cooperativa agricola « Lavoratori agricoli Faentini », con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito De Lorenzi in data 22 aprile 1954, repertorio 7247/1106;

57) Società cooperativa agricola « Lavoratori della Terra C.A.L.T. », con sede in Solarolo (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 8 settembre 1950, repertorio 3052/1317;

58) Società cooperativa « A.C.A.P. - Associazione Cooperative di autisti padroncini », con sede in Roma, costituita per rogito Clementi, in data 13 dicembre 1940, repertorio 25062;

59) Società cooperativa edilizia « Ditegra », con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 18 aprile 1959, repertorio 9780;

60) Società cooperativa edilizia « O.E.A. », con sede in Roma, costituita per rogito Arcuri in data 4 febbraio 1949, repertorio 16352;

61) Società cooperativa edilizia « La Perla », con sede in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 7 febbraio 1952, repertorio 2453;

62) Società cooperativa edilizia « Petroniana », con sede in Roma, costituita per rogito Mossolin in data 6 giugno 1954, repertorio 29431;

63) Società cooperativa agricola « Sezione combattenti Appia Antica » con sede in Roma, costituita per rogito Manini in data 14 ottobre 1945, repertorio 11569/4308;

64) Società cooperativa edilizia « Sodales », con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 5 gennaio 1949 repertorio 2807;

65) Società cooperativa edilizia « Il Vascello di S. Pancrazio », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 6 giugno 1950, repertorio 9536;

66) Società cooperativa di consumo « Fra i soci Amici dell'America - Cristoforo Colombo », con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito Stranieri in data 26 dicembre 1946;

67) Società cooperativa « S. Antonio », con sede in Fragagnano (Taranto), costituita per rogito Accolla in data 22 agosto 1962, repertorio 84577;

68) Società cooperativa « Garibaldi », con sede in Lizzano (Taranto), costituita per rogito Mazzilli in data 10 marzo 1947;

69) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Antoniana Costruzione A.C.L.I. », con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Stranieri in data 14 marzo 1950, repertorio 23108;

70) Società cooperativa « Proletaria », con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Stranieri in data 20 dicembre 1946;

71) Società cooperativa di costruzione tra lavoratori « La Risorta », con sede in Palagianello (Taranto), costituita per rogito Buttiglione in data 5 giugno 1947, repertorio 3259/2819;

72) Società cooperativa « Lavoratori Riuniti », con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Lentini in data 9 febbraio 1947, repertorio 18555;

73) Società cooperativa agricola del reduce italiano « Trebbia », con sede in S. Marzano (Taranto), costituita per rogito Lentini in data 14 ottobre 1948, repertorio 21423;

74) Società cooperativa edilizia « Case ai Giornalisti », con sede in Udine, costituita per rogito Barone in data 29 giugno 1950, repertorio 7641;

75) Società cooperativa di lavoro « Chiavris », con sede in Udine, costituita per rogito Bronzin in data 24 marzo 1949, repertorio 10646;

76) Società cooperativa edilizia « Case Popolari », con sede in Marano Lagunare (Udine) costituita per rogito Zaina in data 30 maggio 1948, repertorio 10594;

77) Società cooperativa « Produttori Agricoli di Muzzana del Turgnano », con sede in Muzzana del Turgnano (Udine), costituita per rogito Cipolla in data 7 settembre 1959, repertorio 2879;

78) Società cooperativa di lavoro « Caricatori e scaricatori del complesso industriale ferroviario e marittimo di Porto Nogaro », con sede in Porto Nogaro di S. Giorgio Nogaro (Udine), costituita per rogito Zaina in data 6 maggio 1950, repertorio 12323;

79) Società cooperativa edilizia « Concordia - tra impiegati di ruolo e pensionati dello Stato », con sede in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 14 aprile 1955, repertorio 11322;

80) Società cooperativa edilizia « Frà Giocondo », con sede in Verona, costituita per rogito Zamboni in data 14 settembre 1954, repertorio 12998;

81) Società cooperativa edilizia « S. Paolo », con sede in Verona, costituita per rogito Colozza in data 14 febbraio 1955, repertorio 7343;

82) Società cooperativa edilizia « Tra dipendenti di Enti pubblici », con sede in Nogara (Verona), costituita per rogito Anzi in data 12 maggio 1955, repertorio 383.

(5783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 19 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,85	623,85	623,86	623,86	623,80	623,90	623,85	624 —	623,90	623,90
$ Can.	579,97	580,07	580 —	580,10	579 —	580,10	580,27	580 —	580,10	580,10
Fr. Sv.	144,53	144,55	144,54	144,545	144,52	144,54	144,5375	144,50	144,54	144,53
Kr. D.	90,12	90,10	90,09	90,08	90,20	90,09	90,0650	90,15	90,09	90,09
Kr. N.	87,17	87,17	87,17	87,19	87,20	87,15	87,1450	87,18	87,15	87,15
Kr. Sv.	120,70	120,80	120,75	120,80	120,65	120,77	120,77	120,70	120,77	120,75
Fol.	172,93	173,15	173,22	173,18	173 —	173,16	173,1750	173 —	173,13	173,15
Fr. B.	12,54	12,54	12,5450	12,5410	12,525	12,53	12,5420	12,55	12,53	12,53
Franco francese	127,30	127,30	127,27	127,30	127,295	127,30	127,30	127,30	127,30	127,30
Lst.	1738,71	1738,70	1738,75	1738,425	1738,25	1738,80	1738,3750	1738,85	1738,80	1738,75
Dm. occ.	156,30	156,33	156,365	156,31	156,15	156,33	156,30	156,30	156,33	156,30
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,1750	24,15	24,17	24,1770	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,72	21,78	21,72	21,68	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,4150	10,4050	10,42	10,41	10,4020	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 19 luglio 1966

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1966

Valuta	
1 Dollaro USA	623,855
1 Dollaro canadese	580,185
1 Franco svizzero	144,541
1 Corona danese	90,072
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	120,785
1 Fiorino olandese	173,177
1 Franco belga	12,541
1 Franco francese	127,30
1 Lira sterlina	1738,40
1 Marco germanico	156,305
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,70
1 Peseta Sp.	10,403

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° aprile al 30 giugno 1966

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Torino, via Prarostino, 10	Bozzalla Pietro	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4075 del 28 maggio 1966	
2	Catania, via Umberto, n. 303	Simak - Istituto Chimico Farmacologico	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4089 del 16 aprile 1966	
3	Roma, viale Aventino, numero 70	Dott. R. Ravasini & C.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4091 del 29 aprile 1966	
4	Venezia - Colle, largo S. Marco, n. 412-413	Farmacia Mantovani al Redentore	Specialità medicinale chimica « Tintura d'Assenzio Mantovani »	Decreto n. 4097 del 28 maggio 1966	
5	Viterbo, convento S. Maria del Paradiso	Officina Galenica dei Frati Minori	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4099 del 14 giugno 1966	
6	Brescia, via dei Mille, numero 21	Terna - Terapeutici Nazionali	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4032 del 14 maggio 1966	
7	Milano, via Vallazze, 95	Guldberg & Waage Farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4100 del 18 giugno 1966	
8	Milano, via Stresa, 19	La Farmaceutica Prealpina	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4103 del 18 giugno 1966	
9	Brescia, via Genova, 3-7	Istituto Farmacoterapico Emiliano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4104 del 18 giugno 1966	

(5812)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 21 marzo 1966 al 27 marzo 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 21 *marzo* 1966 *al* 23 *marzo* 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	2.486	3.344	739	2.486	3.680	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	31.575	45.408

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	5.395	7.984	9.143	15.046
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	9.356	21.638
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	10.816	24.158
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	12.568	27.182
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	13.444	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	14.320	30.206
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.116	36.758
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	26.292	50.870
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210	8.156	4.015	7.210	7.793	17.888
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510	8.116	3.625	8.510	9.253	20.408
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070	8.068	3.157	10.070	11.005	23.432
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850	8.044	2.923	10.850	11.881	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630	8.020	2.689	11.630	12.757	26.456
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % .	15.010	7.916	1.675	15.010	16.353	33.008
	35	7. superiore al 43 %	22.290	7.692	zero	22.290	24.729	47.120
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.421	9.548	3.832	6.421	7.580	11.296
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	28.295
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	48.101
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	31.575	45.408
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	7.793 (*f*)	17.888 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	9.253 (*f*)	20.408 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.005 (*f*)	23.432 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	11.881 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	12.757 (*f*)	26.456 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	16.553 (*f*)	33.008 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	24.729 (*f*)	47.120 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	3.832 (*f*)	6.421 (*f*)	7.580 (*f*)	11.296 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	31.420
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	51.226
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	67.907 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	14.977	zero	5.561	9.112 (*c*)	30.074
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	22.655
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (*c*)	15.675
	C1 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . .	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.434	3.644	5.943	9.851 (*c*)	31.192
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 24 marzo 1966 al 27 marzo 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	2.486	3.344	739	2.486	3.680	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	31.575	45.408
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	5.395	7.984	9.143	15.046
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	9.356	21.638
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	10.816	24.158
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	12.568	27.182
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	13.444	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	14.320	30.206
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.116	36.758
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	26.292	50.870
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210	8.156	4.015	7.210	7.793	17.888
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510	8.116	3.625	8.510	9.253	20.408
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070	8.068	3.157	10.070	11.005	23.432
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850	8.044	2.923	10.850	11.881	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630	8.020	2.689	11.630	12.757	26.456
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010	7.916	1.675	15.010	16.553	33.008
	35	7. superiore al 43 %	22.290	7.692	zero	22.290	24.729	47.120
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.421	9.548	3.832	6.421	7.580	11.296
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% . . .	zero	zero	zero	zero	773	28.295
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	1.314	48.101

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	31.575	45.408
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	7.793 (*f*)	17.888 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	9.253 (*f*)	20.408 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.005 (*f*)	23.432 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	11.881 (*f*)	24.944 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	12.757 (*f*)	26.456 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	16.553 (*f*)	33.008 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	24.729 (*f*)	47.120 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	3.832 (*f*)	6.421 (*f*)	7.580 (*f*)	11.296 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.898	31.420
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.439	51.226
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee . . .	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	67.907 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg .	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri .	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.364
	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	14.977	zero	5.561	9.112 (*c*)	30.074
	42	V Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	22.655
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (*c*)	15.675
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F formaggi fusi	4.421	12.434	3.644	5.943	9.152 (*c*)	31.192
17.02 -A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4379)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1966, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 340, con il quale ha indetto un concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, presso le Avvocature distrettuali dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova, indetto con il decreto succitato, avranno luogo in Roma, nei giorni 9 e 10 gennaio 1967 con inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami alla via Girolamo Induno, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 giugno 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

(5726)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a sette posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 2280, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertate le vacanze di posti nell'organico della qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età:

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domanda di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi -, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al con-

corso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi -, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5, annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione delle pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure lo estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 — mod. 69-*ter* — rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo — mod. 69 — rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del candidato, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I — titolo I — capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 696, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1966
Registro n. 16 Interno, foglio n. 237

PROGRAMMA

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (allegato 1)

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*: Elasticità e sollecitazioni Travature Spinta delle terre Muri di sostegno.

2) *Costruzioni civili ed industriali*: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità Caratteristiche dei materiali da costruzioni Lesioni nei fabbricati Crolli Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) *Fisica tecnologica*: Trasmissione del calore - Riscaldamento Ventilazione Termodinamica.

4) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*: Macchine termiche Macchine idrauliche.

5) *Idraulica*: Nozioni generali Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua Nozioni sul regime dei fiumi (piene alluvioni).

6) *Nozioni generali di chimica industriale*: Combustibili - Sostanze infiammabili Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) *Elettrotecnica*: Principî generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(5092)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria nell'ordine appresso indicato:

1. Giambitto dott. Giuseppe	punti	89,77	su 132
2. Di Simine dott. Eugenio	»	87,23	»
3. Bonasia dott. Michele	»	86,54	»
4. Gaetti dott. Giuseppe	»	86,25	»
5. Di Conza dott. Beniamino	»	83,55	»
6. Pasqualis dott. Marcello	»	83,42	»
7. Eydoux dott. Ermanno	»	80,83	»
8. Conte dott. Egidio	»	77,02	»
9. Pelosi dott. Luigi	»	75,68	»
10. Schinco dott. Emilio	»	71,64	»
11. Ferri dott. Pasquale	»	70,18	»
12. Gaggeri dott. Ernesto	»	69,83	»
13. Camassa Gino	»	69,02	»
14. Lauria dott. Giuseppe	»	68,68	»
15. Nazzario Riccardo	»	67,56	»
16. Vietto dott. Giovanni	»	67,22	»
17. Di Pietrantonio Saverio	»	62,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5598)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo (registro n. 1, foglio n. 258), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 21 febbraio 1966, con cui è stato bandito un concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota n. 56/S.C. del 25 gennaio 1966, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Paolo Strano quale presidente della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, citato in premessa, è formata come segue:

Presidente:

Strano dott. Paolo, consigliere di Stato.

Membri:

Gasparri prof. Pietro, docente di diritto amministrativo presso l'Università di Perugia;

Penso prof. Girolamo, docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina;

De Leoni dott. Umberto, direttore generale del Ministero della sanità;

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

La dott.ssa Mirella Cipolletta, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Inoltre, sono aggregati alla Commissione predetta, in qualità di membri aggiunti:

Ferri prof. Alfonso, per la lingua inglese e francese;

Berardi prof. Silverio, per la lingua tedesca e spagnola;

Cannistraci dott. Ernesto, per la statistica.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (un milione) graverà sul cap. 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966
Registro n. 6, foglio n. 53

(5732)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1813 del 4 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1613 del 15 gennaio 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'ar. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Saccone Dora	punti	64,07	su 120
2. Dell'Aquila Filomena	»	62,62	»
3. Guadagna Maria	»	59,79	»
4. Marcarelli Marta	»	57,61	»
5. Marchetti Angelina	»	57,37	»
6. Morgillo Anna	»	56,27	»
7. Ruggiero Chiarina	»	55,50	»
8. Gilardi Maria	»	55,16	»
9. Rossomanni Giuseppina	»	54,96	»
10. Di Lillo Ines	»	53,73	»
11. Massaro Maria	»	53,19	»
12. Fiorillo Maddalena	»	52,74	»
13. Ciuffetelli Ada	»	52,73	»
14. De Rosa Giustina	»	52,47	»
15. Cascone Iolanda	»	52,12	»
16. Rossi Giuseppina	»	51,73	»
17. Ferriol Raffaelina	»	51,66	»
18. Chioccarelli Antonietta	»	51,42	»
19. Pistacchio Antonietta	»	50,60	»
20. Casertano Anna	»	50,52	»
21. De Filippis Amalia	»	50,41	»
22. Natale Antonia	»	50,39	»
23. Saccuti Adele	»	50,13	»
24. Cerbo Concetta	»	49,66	»
25. Volpe Vincenza	»	49,37	»
26. Pepe Giovanna	»	49,34	»
27. Tartaglione Lucia	»	49,30	»
28. De Benedetto Anna	»	48,93	»
29. Miele Maria Rosaria	»	48,12	»
30. Marcaccio Vincenzina	»	48,08	»
31. Benedetti Ebe	»	48,05	»

32. Sferragatta Bruna	punti 47,87	su 120
33. Di Lella Maria	» 47,79	»
34. Persico Costanza	» 47,31	»
35. Roberti Maria	» 47 —	»
36. Iodice Giuseppa	» 46,93	»
37. Assalone Rosa	» 46,85	»
38. Zona Carmelina	» 46,07	»
39. D'Angelo Flora	» 46 —	»
40. Cirillo Maria	» 46 —	»
41. Passaretti Ottavia	» 46 —	»
42. Topo Maria	» 45,37	»
43. Graffagnino Lucia	» 45,12	»
44. Cavalletti Lea	» 44,89	»
45. De Rosa Maria	» 44,87	»
46. Barbato Concetta	» 44,86	»
47. Sarto Anna	» 44,81	»
48. Russo Alfa	» 44,75	»
49. Amadei Wilma	» 44,52	»
50. Tancredi Franceschina	» 44,21	»
51. Fontana Rosa Teresa	» 44 —	»
52. Guarino Giovanna	» 44 —	»
53. Micco Rachele	» 43,37	»
54. Milano Anna	» 43,23	»
55. Topo Margherita	» 42 —	»
56. Tomao Alba	» 42 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e in quello dei Comuni interessati.

Caserta, addì 28 giugno 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9288, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1964;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine della graduatoria delle candidate idonee, fino all'attribuzione di tutti i posti messi a concorso;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Saccone Dora: comune di Santa Maria C. V.;
2) Dell'Aquila Filomena: comune di Aversa, 1ª sede;
3) Guadagno Maria: comune di Capua;
4) Marcarelli Marta: comune di Aversa, 2ª sede;
5) Marchetti Angelina: comune di San Felice a Cancello;
6) Morgillo Anna: comune di San Cipriano d'Aversa;
7) Ruggiero Chiarina: comune di Pietramelara;
8) Gilardi Maria: comune di Capriati al Volturno;
9) Russomanno Giuseppina: comune di Ruviano;
10) Di Lillo Ines: comune di San Tammaro;
11) Massaro Maria: comune di Ailano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e in quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 28 giugno 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(5721)

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Graduatoria di merito del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Sacile

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 8928 del 22 novembre 1963 del medico provinciale di Udine con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Sacile;

Visto il proprio decreto n. 2953 in data 18 novembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse:

Tonello Giovanni . . . . . punti 148,062 su 240

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, dell'Ufficio circondariale di Prefettura, e del Comune interessato.

Pordenone, addì 5 luglio 1966

Il medico provinciale: LANZAFAME

(5678)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.